ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 22

Inquadramento degli insegnanti tecnici pratici

Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianita' di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, e' attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B. Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo e' attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianita' di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 20.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-22-inquadramento-degli-insegnanti-tecnici-pratici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it